



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 33

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

INTERROGAZIONI

183^a seduta (antimeridiana): mercoledì 23 febbraio 2011

Presidenza del presidente CANTONI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

* PRESIDENTE	Pag. 3,7
* COSSIGA, sottosegretario di Stato per la difesa	3,7
* CAFORIO (IdV)	6,7
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	8

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-I Popolari d'Italia domani: Misto PID; Misto-Verso Nord: Misto-Verso Nord.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

I lavori hanno inizio alle ore 8,55.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-01872, presentata dai senatori Caforio e Belisario.

COSSIGA, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, non entro nel merito delle osservazioni che gli interroganti hanno inserito nella premessa, perché il tema è sicuramente più ampio. Si tratta comunque di affermazioni legittime, che mostrano però un approccio alla problematica diverso da quello che il Governo ha presentato anche in sedi ufficiali. Ritengo del resto che l'obiettivo degli interroganti sia quello di entrare nel merito delle tematiche relative all'impatto sui militari e sui civili delle malattie che essi hanno contratto, a prescindere dalla causa delle stesse.

Parliamo quindi nel dettaglio dell'aspetto risarcitorio ed assistenziale. Debbo innanzitutto precisare che questa è una problematica che da molto tempo è all'attenzione della Difesa. Ai sensi dell'articolo 1, comma 902, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), la Difesa ha provveduto a soddisfare tutte le richieste di rimborso riferite a interventi sanitari in favore di personale affetto da infermità letali, invalidità o inabilità permanente, nonché per il monitoraggio sanitario del personale della Difesa e delle popolazioni civili abitanti in aree coinvolte in conflitti o nelle quali fossero in corso missioni internazionali, indipendentemente da un giudizio di riconoscimento della causa di servizio o dalla permanenza nel tempo di eventuali infermità o lesioni, contratte a seguito di attività di servizio svolto sul territorio nazionale o nell'ambito di missioni internazionali all'estero.

Esaurito lo stanziamento che era previsto per il solo anno 2007, oggi la Difesa opera ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 221 e 222, della legge n. 266 del 2005, nonché dell'articolo 1, comma 555, della legge n. 296 del 2006, per il rimborso delle spese sanitarie a favore del personale militare, la cui infermità sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. Questo è quindi il contesto nel quale attualmente operiamo.

Nello specifico, sono rimborsabili tutte le spese relative a protesi, prestazioni sanitarie (tra cui la riabilitazione presso centri sanitari nazionali o di altissima specializzazione all'estero), degenza e cura, compresa l'assistenza psicologica a favore del dipendente e dell'eventuale familiare accompagnatore. Nelle more del riconoscimento della dipendenza da

causa di servizio, l'Amministrazione garantisce non solo la partecipazione, ma anche l'anticipazione delle spese di degenza e di cura, in relazione agli importi che non sono corrisposti dal Servizio sanitario nazionale.

Anche per quanto concerne l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti all'estero, o che comunque si recano all'estero per l'assistenza sanitaria, essendo attualmente le relative funzioni amministrative attribuite al Servizio sanitario nazionale dalla legge 23 dicembre del 1978, n. 833, e disciplinate dal decreto del Ministro della salute del 3 novembre 1989, per il quale le aziende sanitarie locali sono tenute a coprire esse stesse le spese per le prestazioni sanitarie sostenute presso centri di alta specializzazione all'estero nella misura dell'80 per cento, come riportato dagli interroganti, la Direzione generale della sanità militare provvede ad autorizzare il rimborso delle spese di cura per protesi e altre prestazioni sanitarie in regime di sussidiarietà, assicurando pertanto la copertura finanziaria per il restante 20 per cento della spesa.

Gli interroganti fanno riferimento a difficoltà e a complicazioni burocratiche che derivano dall'obbligo di produrre le fatture relative alle spese sanitarie sostenute in originale a due diversi enti (questo è uno degli aspetti più importanti), ovvero alla ASL di appartenenza, che deve effettuare il rimborso dell'80 per cento della spesa, e alla Direzione generale della sanità militare, per il rimborso del restante 20 per cento. È una complicazione burocratica che fa venire in mente il detto *ad impossibilia nemo tenetur*, perché gli originali di solito vengono trattenuti.

A tale proposito, posso assicurare agli interroganti che il Dicastero sta provvedendo a sottoscrivere una convenzione con il Ministero della salute, per permettere una più efficace attuazione della normativa, che sarà poi da condividere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerata la competenza concorrente delle Regioni in materia di tutela della salute. Lo strumento che abbiamo individuato per superare questo problema burocratico è un accordo quadro, che permetta di effettuare un solo passaggio procedurale.

La procedura per il rimborso della quota parte di spese di degenza e cura che sono a carico dell'Amministrazione della difesa prevede in effetti l'invio della seguente documentazione: l'istanza dell'interessato; la dichiarazione dell'interessato relativa ad altri eventuali contributi percepiti per la medesima esigenza; le richieste di terapie, visite specialistiche, ricoveri ed altri ausili terapeutici da valutare ai fini del rimborso; due preventivi di spesa, in caso di protesi o ausili ortopedici ed elettromedicali; una copia del documento medico legale relativo al riconoscimento della causa di servizio.

In caso di richiesta di ricovero all'estero presso centri specializzati di eccellenza, si richiede inoltre: la documentazione a sostegno dell'istanza prodotta da sanitari specializzati nella branca pertinente la patologia oggetto della richiesta; un verbale di visita medica dell'ente sanitario militare territorialmente competente, attestante la necessità della specifica prestazione sanitaria e che la stessa non può altrimenti essere effettuata

presso strutture sanitarie militari; comunicazione dell'azienda sanitaria locale di appartenenza dell'interessato, dalla quale risulti la disponibilità della stessa a contribuire alle spese ai sensi del decreto del Ministro della salute del 3 novembre 1989, articoli 4 e 6, in quanto trattasi di prestazioni che non possono essere assicurate dalle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale.

In merito alle osservazioni degli interroganti relative al fatto che «i militari ammalatisi di gravi patologie durante le missioni internazionali di pace vivono una situazione di totale abbandono economico e psicologico nonché di disagio sociale», preciso che alle vittime del dovere e ai soggetti cosiddetti equiparati ai sensi del richiamato articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005 (ovvero, coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, che sono riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative), spettano, previo apposito inserimento in una graduatoria unica nazionale, redatta dal competente Ministero dell'interno, le seguenti provvidenze economiche: assegno vitalizio di 258,23 euro mensili, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti (compresi, dal 1° gennaio 2008, i figli maggiorenni) e agli infortunati con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa; uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti (compresi i figli maggiorenni) e agli infortunati con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa; una speciale elargizione di 200.000 euro, che è soggetta a rivalutazione automatica, per i superstiti aventi diritto, ovvero per i soggetti con invalidità permanente non inferiore all'80 per cento; un'ulteriore speciale elargizione pari a 2.000 euro per ogni punto percentuale di invalidità, in favore degli infortunati, compresi i sopra citati soggetti «equiparati»; due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità, a favore dei superstiti; la completa esenzione dal pagamento del *ticket* per ogni prestazione sanitaria; il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, a cui abbiamo poco fa accennato; il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle citate indennità da ogni tipo di imposta, inclusa l'IRPEF; il diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonché del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi a carico superstiti; borse di studio, che sono esenti da imposizioni fisiche, in favore delle vittime, dei figli e degli orfani, per la scuola elementare e secondaria e anche per i corsi universitari.

Questo è il quadro complessivo di quanto viene fatto per queste vittime, come era stato richiesto dagli interroganti. Ho esplicitato l'intervento principale che il Governo sta ponendo in essere per rendere più agevole l'ottenimento di quanto dovuto.

CAFORIO (*IdV*). Signor Sottosegretario, la ringrazio per la puntuale enunciazione di una serie di norme che però mi sembra abbiano poco a che fare (tranne forse un paio) con il problema che ho inteso esporre nella mia interrogazione. Ad ogni modo, la sua risposta mi fornisce l'occasione per affrontare un altro problema che mi permetterò di citare tra breve; per il momento vorrei porre la questione relativa all'immediata assistenza dovuta a queste persone che, come puntualmente lei stesso ha detto, viene comunque frenata da pastoie burocratiche.

Le chiedo – e questa è la ragione della mia interrogazione – cosa si può fare per venire incontro a queste persone che, come è stato riconosciuto anche dal Consiglio di Stato, hanno diritto all'assistenza economica con oneri a carico del bilancio dell'amministrazione della Difesa. Ciò tuttavia è vero solo teoricamente, perché con la famosa circolare del 21 luglio 2009, strutturata in modo tale da frenare qualsiasi diritto all'assistenza, di fatto si viene meno a tale enunciazione di principio. Infatti, ad esempio, c'è un uomo che attualmente è ricoverato in Inghilterra in un centro di altissima specializzazione, dove puntualmente spende circa 40.000 euro per tre volte all'anno e ogni volta deve ricorrere a prestiti anche non bancari, perché la banca non ha provveduto a erogare la somma necessaria e quindi ha dovuto fare una colletta tra i familiari. Mi chiedo quindi se questo significhi venire incontro a gente che comunque ha sacrificato la propria esistenza; la prego di seguire il mio ragionamento, signor Sottosegretario, perché io mi vergogno. Non si può trattare in questo barbaro modo un signore che ha rovinato la propria esistenza per la Patria. Io mi vergogno e quindi le chiedo di farsi carico di questa vicenda che è gravissima, anche perché le leggi prevedono l'anticipazione dell'80 per cento su base di preventivo. Questo però non avviene: puntualmente dall'ASL non si hanno risposte in tempi brevi, anzi le dirò che non rimborsano neanche quello che si spende. Ritengo pertanto che lei, a nome del Governo, debba farsi carico di questo gravissimo problema.

Visto che ha parlato dei benefici dovuti, dal lontano 2008 giace presso il Ministero della difesa una richiesta del maggiore Calcagni di transazione bonaria per risarcimento, una misura che è stata adottata per il maresciallo Diana, per il quale è stata portata avanti una transazione a fronte di una citazione. Questo signore ha detto di non voler fare causa al proprio Paese e fa richiesta di una transazione bonaria, mi chiedo quindi per quale ragione non si dia corso alla sua pratica. C'è forse bisogno di spendere altro denaro per fare fronte alle spese legali, dato che l'Italia va avanti solo in questo modo? Visto che mi ha dato la possibilità di parlarne, la ringrazio anticipatamente se potrà darmi risposta su questa pratica.

Signor Presidente, non mi ritengo soddisfatto della risposta perché io conosco bene tutte le norme che il Sottosegretario ha enunciato. Il fatto è che bisogna trovare una soluzione a un problema latente e impellente per un signore che vive grazie alle cure che deve fare all'estero.

COSSIGA, *sottosegretario di Stato per la difesa*. È inusuale che il Governo intervenga nuovamente. Alle osservazioni dell'interrogante posso aggiungere che neanche io posso dichiararmi soddisfatto della risposta che le ho dato. Ciò è parzialmente legato – e voglio che rimanga a verbale – alla natura dell'atto: si trattava infatti di un'interrogazione a risposta orale in Commissione. Mi impegno, qualora venisse presentata un'altra interrogazione sullo stesso oggetto, con una tempistica più lunga, a fornire informazioni più dettagliate che non ho potuto fornire questa mattina.

PRESIDENTE. Ringraziamo il Sottosegretario per questa sua posizione, che penso sia molto soddisfacente per l'interrogante.

CAFORIO (*IdV*). Io mi dichiarerò soddisfatto nel momento in cui risolveremo il problema di un signore che sta morendo. La risposta non può essere soddisfacente se bisogna star dietro alle pratiche burocratiche, perché un Paese civile non può bloccarsi di fronte a chi è seduto dietro a una scrivania.

PRESIDENTE. Di questo ci rendiamo conto e l'impegno del Sottosegretario è un fatto molto importante.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,15.

ALLEGATO

INTERROGAZIONE

CAFORIO, BELISARIO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

i nostri soldati operano, nelle varie missioni internazionali in cui sono impegnati, in contesti degradati dal punto di vista ambientale ed igienico-sanitario: contesti caratterizzati, soprattutto, dalla presenza di uranio impoverito e dalla dispersione delle cosiddette «nanoparticelle», ossia polveri ultrasottili che, prodotte dall'esplosione di materiale bellico, producono gravi danni alla salute;

ad avviso degli interroganti, è ormai ampiamente dimostrato il fatto che molti soldati siano tornati dalle missioni internazionali di pace avendo contratto gravi patologie derivanti da contatto con l'uranio impoverito o comunque correlate. Inoltre, continuano a pervenire segnalazioni circa ulteriori casi di possibili contaminazioni;

considerato che:

il personale militare che abbia ottenuto, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) nonché nell'art. 1, comma 555, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), il riconoscimento della causa di servizio per l'infermità ovvero la malattia contratta nell'espletamento delle proprie funzioni, ha diritto all'assistenza sanitaria con oneri a carico dell'amministrazione della difesa. Tale assunto è stato confermato anche dal Consiglio di Stato, mediante parere n. 3746/08 del 19 marzo 2009;

quanto sopra detto non trova applicazione a causa della circolare emanata il 21 luglio 2009 dalla Direzione generale della sanità militare: istituendo una procedura di autorizzazione alquanto macchinosa, la stessa circolare costituisce, per i militari ammalatisi in missioni internazionali di pace, un grosso ostacolo all'ottenimento concreto della copertura delle spese per le prestazioni sanitarie ed il rimborso dei farmaci occorrenti ad assicurare l'efficacia dei periodici ed impegnativi cicli di terapie. Più precisamente la circolare di cui sopra prevede che il concorso alle spese, nella misura dell'80 per cento da parte delle Aziende sanitarie locali, stabilito con decreto del Ministero della salute del 3 novembre 1989 concernente «criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione», sia subordinato al parere delle stesse nonché alla loro disponibilità a contribuire;

considerato inoltre che la procedura di cui sopra, che obbliga la vittima all'istruzione di due pratiche, una diretta alla Asl di appartenenza e l'altra alla Direzione generale della sanità militare, complica in modo

esponenziale l'*iter* burocratico per l'ottenimento delle coperture finanziarie relative ai cicli di terapia e all'acquisto dei farmaci necessari;

ritenuto che lo Stato abbia il dovere di assistere in modo totale (non solo nella misura del citato 80 per cento) coloro i quali abbiano inconsapevolmente sacrificato la propria vita al suo servizio. Stato che, rispetto a tali problematiche, non manca di comparire ai funerali dei nostri valorosi ragazzi ovvero in mere passerelle televisive, magnificando l'abnegazione di chi è stato colpito, ed è, invece, colpevolmente e consapevolmente assente nel momento del bisogno. I militari ammalatisi di gravi patologie durante le missioni internazionali di pace vivono, infatti, una situazione di totale abbandono economico e psicologico, nonché di disagio sociale, non potendo fare affidamento non solo su un sistema strutturato di aiuti economici, che permetta loro di curarsi nel miglior modo possibile, ma anche sulla concreta fruizione dei contributi previsti dal legislatore,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda porre urgentemente in essere al fine di risolvere tale situazione di *impasse* burocratica che, di fatto, impedisce l'effettivo esercizio di diritti, peraltro appositamente tutelati dal legislatore attraverso l'art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005 nonché l'art. 1, comma 555, della legge n. 296 del 2006.

(3-01872)

